



**CITTA' DI FERRANDINA
PROVINCIA DI MATERA**

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2014)

Art. 1 - Canone di concessione non ricognitorio

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo la tariffa annua al mq che differisce in base alla zona di ubicazione, di cui al successivo art. 10):

Occupazioni relative all'esercizio di attività commerciali e di impresa con:

1. **Chioschi di vendita** **€. 70,00 annui al metro quadro**

Art. 2 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadri con arrotondamento all'unità superiore della cifra concernente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 3 - Occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio.

Art. 4 - Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato all'atto del rilascio dell'atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, o mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, indicando, in entrambe le modalità, la causale "*Canone di concessione non ricognitorio per l'anno.....*".

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5 - Occupazioni infrannuali

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione del l'atto di concessione o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

Art. 6 - Adeguamento canone

Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 100% della variazione ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

Art. 7 - Riscossione coattiva e rimborsi

Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro i termini di decadenza e prescrizionali fissati dalla legge, entro gli stessi termini i soggetti interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ente, le somme o le maggiori somme versate e non dovute.

Art. 8 - Occupazioni abusive

Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applica-

zione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 9 – Esenzione dalla Cosap

Le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori sono esentati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in applicazione dell'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Definizione delle zone

Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone alle quali applicare le diverse tariffe così come specificato nell'art. 1):

Zona I – Centro storico Tariffe applicabile al **100%**
Zona II – Periferia Tariffe applicabile al **50%**

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - ❖ Le leggi.
 - ❖ Lo Statuto Comunale.
 - ❖ Il Regolamento generale delle entrate
 - ❖ I Regolamenti in materia di contabilità

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'atto deliberativo di approvazione.